

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: LOREFICE)

Roma, 9 luglio 2020

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 169)

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo, considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega legislativa di cui alla legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) per dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e alla direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nel rispetto anche dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 16 della stessa legge;

rilevato che, per quanto riguarda il termine per l'esercizio della delega, che verrebbe a scadere il 5 luglio 2020, esso è prorogato di ulteriori tre mesi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge "cura Italia" n. 18 del 2020, che ha prorogato tutti i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, in considerazione dello stato di emergenza nazionale dovuto al Covid-19, e che, pertanto, il termine per l'esercizio della delega verrà a scadere il 5 ottobre 2020;

considerato che la direttiva (UE) 2018/851 aggiorna la direttiva rifiuti 2008/98/CE, al fine di rafforzarne gli obiettivi relativi alla transizione verso l'economia circolare, modificando tra l'altro la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore e sulla cessazione della qualifica di rifiuto;

considerato, in particolare, che resta immutato il regime europeo della direttiva rifiuti 2008/98/CE, relativo ai "rifiuti biodegradabili di giardini e parchi", che restano compresi nell'ambito dei rifiuti organici urbani, e il regime relativo all'analogo "materiale agricolo o forestale" "utilizzato nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa", che resta invece escluso dall'applicazione della normativa sui rifiuti. Al riguardo si ricorda la discrepanza di tale regime europeo, con l'articolo 185 del codice dell'ambiente, che invece esclude anche "gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico" dall'applicazione della normativa sui rifiuti, evidenziata nel caso EU-Pilot 9180/17/ENVI, da ultimo ribadito dalla Commissione europea nella sua lettera del 5 giugno 2019, e che andrebbe risolta in sede di esame della prossima legge europea;

Al Presidente
della 13^a Commissione permanente
S E D E

ricordato che i “rifiuti biodegradabili di giardini e parchi” possono ben essere trattati come sottoprodotto e non come rifiuto, nel caso in cui siano riutilizzati, ai sensi del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 (G.U. 15 febbraio 2017, 38);

considerato che la direttiva (UE) 2018/852 interviene sulla direttiva quadro sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (direttiva 94/62/CE), rafforzando il riutilizzo degli imballaggi e il recupero e riciclo degli stessi, e innalzando gli obiettivi fissati dalla direttiva 94/62/UE affinché riflettano più incisivamente l’ambizione dell’Unione europea di passare a un’economia circolare;

considerati i dodici criteri specifici di delega di cui all’articolo 16 della legge di delegazione europea 2018;

valutato che lo schema di decreto, che si compone di otto articoli, che novellano la parte IV del codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2018/851 e alla direttiva (UE) 2018/852, tenendo conto dei criteri direttivi di delega di cui all’articolo 16 della legge n. 117 del 2019,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con il seguente rilievo:

il novellato articolo 10 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti prevede che gli Stati membri adottino apposite misure intese a garantire che i rifiuti che siano stati raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio non siano inceneriti. L’atto del Governo in esame, laddove modifica l’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, limita tale divieto ai soli rifiuti organici. Valuti, quindi, la Commissione di merito di estendere tale divieto a tutte le tipologie di rifiuti differenziati a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, e dell’articolo 22, della direttiva 2008/98/CE, al fine di una completa attuazione della direttiva oggetto di recepimento.

Pietro Lorefice